C/2024/504

23.1.2024

P9_TA(2023)0234

Accordo di partenariato e cooperazione UE/Malaysia (risoluzione)

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 14 giugno 2023 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Malaysia, dall'altra (11714/2022 — C9-0430/2022 — 2022/0221M(NLE))

(C/2024/504)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Malaysia, dall'altra (11714/2022),

— vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 209 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto iii), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0430/2022),

— visto il progetto di accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Malaysia, dall'altra (11732/2022),

— viste le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 16 settembre 2021, dal titolo «La strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica» (JOIN(2021)0024), e del 1º dicembre 2021, dal titolo «Il Global Gateway» (JOIN(2021)0030),

— viste la sua risoluzione del 7 giugno 2022 sull'UE e le sfide in materia di sicurezza nella regione indo-pacifica ([1]) e quella del 5 luglio 2022 sulla strategia indo-pacifica nel settore del commercio e degli investimenti ([2]),

— vista la dichiarazione congiunta dei leader adottata in occasione del vertice commemorativo UE-ASEAN (Associazione delle nazioni del sud-est asiatico) tenutosi a Bruxelles il 14 dicembre 2022,

— vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2017 sulle relazioni politiche dell'UE con l'ASEAN ([3]),

— visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Thailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, firmato il 7 marzo 1980 ([4]), che costituisce il quadro giuridico per le relazioni UE-ASEAN,

— visto il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, del 15 dicembre 1989, che mira ad abolire la pena di morte,

— visti il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966 e il suo protocollo facoltativo,

— visti la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, del 10 dicembre 1984, e il suo protocollo facoltativo,

— vista la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, del 23 dicembre 2010,

— visti la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati del 1951 e il relativo protocollo del 1967,

— viste le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (convenzioni dell'ILO),

([1]) GU C 493 del 27.12.2022, pag. 32.
([2]) GU C 47 del 7.2.2023, pag. 15.
([3]) GU C 346 del 27.9.2018, pag. 44.
([4]) GU L 144 del 10.6.1980, pag. 2.

— visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, del 17 luglio 1998,

— visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 e il suo protocollo facoltativo,

— viste la sua risoluzione dell'11 settembre 2013 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al Servizio per l'azione esterna (SAE) sui negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione UE-Malaysia ([5]), quella del 17 dicembre 2015 sulla Malaysia ([6]) e quella del 18 gennaio 2023 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia — relazione annuale 2022 ([7]),

— visto l'articolo 105, paragrafo 2, del suo regolamento,

— vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

— vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0194/2023),

A. considerando che l'UE e la regione indo-pacifica sono indissolubilmente legate, tenuto conto dell'interdipendenza delle loro economie e delle loro sfide globali comuni;

B. considerando che il Parlamento ha espresso il forte impegno di sostenere l'ASEAN quale organizzazione centrale per la cooperazione regionale; che la Malaysia è un membro fondatore dell'ASEAN e ha svolto un ruolo cruciale nel favorirne i progressi complessivi;

C. considerando che nel 2022 l'UE e l'ASEAN hanno celebrato il 45° anniversario delle loro relazioni diplomatiche; che i leader dell'UE e dell'ASEAN hanno ribadito in una dichiarazione congiunta pubblicata in occasione del vertice commemorativo del 14 dicembre 2022 che l'UE e l'ASEAN sono partner strategici con un interesse comune in una regione pacifica, stabile e prospera;

D. considerando che l'attuale cooperazione tra l'UE e la Malaysia si fonda sull'accordo di cooperazione tra la CEE e l'ASEAN del 1980; che la Malaysia è storicamente un partner stretto dell'UE;

E. considerando che nel 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di partenariato e cooperazione individuale con la Malaysia;

F. considerando che l'UE e la Malaysia hanno avviato i negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione nel febbraio 2011 e li hanno conclusi il 12 dicembre 2015;

G. considerando che il 5 agosto 2016 i progetti di decisione del Consiglio relativi alla firma e alla conclusione dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e la Malaysia sono stati presentati al Consiglio come accordo «che riguarda la sola UE»; che il 17 marzo 2017 il Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea ha espresso l'opinione secondo cui l'accordo di partenariato e cooperazione dovrebbe essere firmato e concluso come accordo misto;

H. considerando che, pur concordando sulla natura mista dell'accordo, la Malaysia ha preferito non applicarlo provvisoriamente;

I. considerando che l'UE e la Malaysia hanno firmato l'accordo di partenariato e cooperazione il 14 dicembre 2022;

J. considerando che l'accordo di partenariato e cooperazione rafforzerà la cooperazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura;

K. considerando che entrambe le parti dell'accordo di partenariato e cooperazione UE-Malaysia hanno ribadito l'importanza attribuita al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani sanciti, fra l'altro, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dagli altri pertinenti strumenti internazionali sui diritti umani; che la situazione dei diritti umani in Malaysia continua a essere problematica;

L. considerando che le istituzioni e gli organi dell'UE, compreso il Servizio europeo per l'azione esterna, devono garantire che gli obblighi dell'UE e degli Stati membri in materia di diritti umani siano attuati in modo coerente nella politica estera e di sicurezza comune dell'UE;

M. considerando che il nuovo governo di unità della Malaysia deve affrontare grandi sfide nel perseguire le riforme democratiche, tra l'altro nel settore dello Stato di diritto, nel garantire il rispetto dei diritti umani e nel superare la profonda polarizzazione della società;

([5]) GU C 93 del 9.3.2016, pag. 89.
([6]) GU C 399 del 24.11.2017, pag. 137.
([7]) Testi approvati, P9_TA(2023)0011.

N. considerando che il Sedition Act e il Communications and Multimedia Act della Malaysia sono stati utilizzati in alcuni casi per limitare la libertà di parola ai danni di deputati malesi; che in Malaysia le libertà di espressione e di riunione sono minacciate, tra l'altro, dall'esistenza di leggi di ampia portata formulate in modo vago quali il Sedition Act, il Printing Presses and Publications Act nonché l'articolo 504 e l'articolo 505, lettera b), del codice penale, che configurano in quanto reato l'espressione di opinioni suscettibili di turbare la «tranquillità pubblica»; che, secondo quanto riferito da diversi difensori dei diritti umani, le autorità malesi ricorrono sempre più spesso a indagini penali per vessare giornalisti, attivisti della società civile, esponenti del mondo accademico e comuni cittadini che usano i social media;

O. considerando che la Malaysia non è firmataria della Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status dei rifugiati; che circa 185 000 rifugiati e richiedenti asilo, tra cui oltre 100 000 musulmani di etnia rohingya, sono registrati presso l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) senza che però sia stato riconosciuto loro il relativo status giuridico; che la Malaysia sta espellendo i rifugiati rinviandoli in Myanmar/Birmania, in palese violazione del diritto di asilo e del principio di non respingimento;

P. considerando che i lavoratori migranti costituiscono circa il 20-30 % della forza lavoro del paese e sono spesso vittime di lavoro forzato e violazioni dei diritti umani; che anche i rifugiati, i richiedenti asilo e gli apolidi sono esposti a un rischio elevato di lavoro forzato dal momento che non hanno accesso all'occupazione legale a causa del mancato riconoscimento del loro status; che di recente sono emerse prove del ricorso al lavoro forzato e al lavoro minorile in Malaysia;

Q. considerando che la Malaysia non ha sottoscritto il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte;

R. considerando che il 3 aprile 2023 il parlamento malese ha approvato un progetto di legge che abolirebbe la pena di morte obbligatoria e limiterebbe la pena capitale ai reati gravi;

S. considerando che l'UE è il terzo partner commerciale dell'ASEAN e viceversa; che l'UE è il quinto partner commerciale della Malaysia e che la Malaysia è il terzo partner commerciale dell'UE tra i paesi dell'ASEAN;

T. considerando che i negoziati per un accordo di libero scambio tra l'UE e la Malaysia sono stati avviati nel 2010 ma sono stati poi sospesi nel 2012, dopo sette cicli di trattative, su richiesta della Malaysia;

Strategia dell'UE per la regione indo-pacifica e partenariato strategico con l'ASEAN

1. osserva che la regione indo-pacifica riveste una crescente importanza strategica per l'Europa; ribadisce il suo sostegno a favore della strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica;

2. evidenzia l'impegno dell'UE a favore di una regione indo-pacifica libera, aperta e basata su regole; ribadisce che la nuova strategia indo-pacifica dell'UE deve essere attuata rapidamente per dare ai partner dell'UE nella regione l'opportunità di affrontare insieme le sfide comuni e di difendere l'ordine internazionale basato su regole e i valori e i principi che l'UE e l'ASEAN condividono; chiede di rafforzare la cooperazione con i paesi della regione, in particolare con i paesi dell'ASEAN;

3. sottolinea che l'ASEAN è un partner strategico per l'UE nella regione indo-pacifica; accoglie con favore il vertice commemorativo UE-ASEAN del 14 dicembre 2022; auspica che l'attuazione della dichiarazione congiunta dei leader dell'UE e dell'ASEAN si traduca in una cooperazione più solida con i paesi del sud-est asiatico e in particolare con la Malaysia; ribadisce il valore politico di relazioni bilaterali solide tra l'ASEAN e l'UE in generale e tra la Malaysia e l'UE in particolare;

4. ribadisce la sua richiesta di una rapida attuazione della strategia Global Gateway dell'UE in coordinamento con la strategia indo-pacifica; pone in risalto la centralità geopolitica di tale approccio, che integra le dimensioni orientate allo sviluppo sostenibile, alla trasformazione, al rafforzamento della resilienza e ai valori in un approccio Team Europa; accoglie con favore l'annuncio di un pacchetto finanziario da 10 miliardi di EUR per accelerare gli investimenti infrastrutturali nei paesi dell'ASEAN, per quanto riguarda in particolare la transizione verde e la connettività sostenibile;

5. si compiace che i leader dell'UE e dell'ASEAN abbiano riaffermato il rispetto reciproco dei principi di sovranità e integrità territoriale enunciati nella Carta delle Nazioni Unite; ribadisce che la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina è una palese violazione del diritto internazionale; accoglie con favore il voto della Malaysia a favore delle risoluzioni delle Nazioni Unite a sostegno dell'Ucraina, compresa la risoluzione con cui si chiede alla Russia di ritirare immediatamente, completamente e incondizionatamente tutte le sue forze militari dal territorio dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale; incoraggia la Malaysia a promuovere il rispetto del diritto internazionale, a sostenere l'Ucraina e ad adottare una posizione chiara contro la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, anche nel quadro dell'ASEAN;

6. osserva che il sud-est asiatico è una delle regioni del mondo più esposte all'impatto del riscaldamento globale; attende con interesse la convocazione del primo dialogo ministeriale ASEAN-UE sull'ambiente e sui cambiamenti climatici nel 2023; osserva che la discussione sull'olio di palma ha rappresentato una sfida nelle relazioni UE-Malaysia;

Accordo di partenariato e cooperazione UE-Malaysia

7. accoglie con favore la conclusione dell'accordo di partenariato e cooperazione con la Malaysia; ritiene che l'accordo fornisca un solido quadro giuridico per rafforzare ulteriormente le relazioni politiche ed economiche bilaterali di lunga data e per discutere questioni di interesse regionale e globale quali, tra l'altro, la promozione della democrazia, dei diritti umani e della giustizia internazionale, il consolidamento del quadro internazionale per la non proliferazione delle armi di distruzione di massa nonché la lotta al terrorismo e alla corruzione;

8. sottolinea che un accordo di partenariato e cooperazione moderno e orientato al futuro deve fornire un quadro ambizioso per quanto riguarda la cooperazione in materia di lotta ai cambiamenti climatici e la promozione della parità di genere e dei diritti delle donne; invita l'UE ad assicurare altresì la centralità di tali aspetti nelle relazioni UE-Malaysia in sede di attuazione dell'accordo di partenariato e cooperazione;

9. invita le autorità malesi a modificare le leggi discriminatorie sulla nazionalità e sulla cittadinanza, che minano i diritti umani fondamentali delle donne, e ad adottare misure efficaci per affrontare la discriminazione nei confronti delle donne sul luogo di lavoro, comprese la discriminazione a livello di trattamento e accesso alle opportunità di lavoro, l'assenza di congedo di maternità e la disparità retributiva tra uomini e donne;

10. invita le parti a impegnarsi a sostenere l'attuazione e l'applicazione della legislazione nazionale in materia di dovere di diligenza e responsabilità delle imprese, a concordare obblighi più specifici alla luce di valutazioni d'impatto sulla sostenibilità, a scambiare informazioni pertinenti, ad esempio sul numero di indagini, controlli e azioni di esecuzione, e a fornire formazione o assistenza tecnica alle imprese in materia di dovuta diligenza e responsabilità delle imprese;

11. sottolinea che le parti convengono di cooperare nei campi della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, nonché nei settori delle tecnologie, dell'energia e dei trasporti verdi;

12. ricorda che l'accordo di partenariato e cooperazione ribadisce l'impegno delle parti a promuovere lo sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse al cambiamento climatico e alla globalizzazione e a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, in particolare per rafforzare un partenariato mondiale per lo sviluppo rinnovato nell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; incoraggia entrambe le parti a intensificare gli sforzi volti ad affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici adottando e attuando politiche climatiche più efficaci in materia di transizione energetica e decarbonizzazione;

13. sottolinea l'impegno delle parti a rafforzare la cooperazione per affrontare le questioni della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; sottolinea che tutte le attività intraprese dalle parti nel quadro dell'accordo di partenariato e cooperazione dovrebbero tenere conto dell'attuazione degli accordi ambientali multilaterali pertinenti, incluso l'accordo di Parigi;

14. sottolinea che molte regioni della Malaysia sono interessate da un crescente degrado ambientale, in particolare in termini di deforestazione, perdita di biodiversità e inquinamento atmosferico e idrico; esorta entrambe le parti a dare particolare rilievo alla lotta contro tali problemi nell'ambito della loro cooperazione;

15. accoglie con favore il fatto che l'accordo di partenariato e cooperazione sostenga la promozione dell'istruzione e della cooperazione culturale, compresi gli scambi interpersonali;

16. sottolinea che, in base all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato e cooperazione, il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani nonché dei principi dello Stato di diritto e del buon governo costituisce un elemento essenziale dell'accordo; chiede che la cooperazione bilaterale sia rafforzata nella promozione e nella tutela dei diritti umani, in particolare per quanto riguarda lo scambio di migliori pratiche, l'educazione ai diritti umani, l'istituzione di un dialogo significativo e di ampio respiro in materia di diritti umani e la cooperazione in seno ai pertinenti organi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani; elogia la Malaysia, in tale contesto, per aver esteso un invito permanente alle procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite il 26 febbraio 2019; incoraggia la Malaysia a invitare il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani a recarsi nel paese per una visita;

17. rinnova il suo invito alle autorità malesi ad abrogare il Sedition Act di portata eccessivamente ampia e ad allineare tutta la legislazione, compresi il Prevention of Terrorism Act, il Printing Presses and Publications Act, il Communications and Multimedia Act, il Peaceful Assembly Act ed altre pertinenti disposizioni del codice penale, alle norme internazionali in materia di libertà di espressione e di riunione e tutela dei diritti umani; chiede nuovamente alle autorità malesi di agevolare le riunioni pacifiche e garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la loro libertà di espressione;

18. ribadisce la sua preoccupazione per l'adozione nel 2016 del National Security Council Act, che conferisce poteri straordinari al Consiglio di sicurezza nazionale e alle forze di sicurezza; rinnova il suo invito alle autorità malesi affinché abroghino tale legge, che viola le norme internazionali in materia di diritti umani; sottolinea che la necessità di salvaguardare la sicurezza nazionale non può ignorare l'obbligo di proteggere i diritti civili e politici;

19. ribadisce il suo invito alle autorità malesi a ratificare e attuare le principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani, tra cui il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale;

20. invita il governo malese a ratificare e attuare tempestivamente tutte le convenzioni fondamentali dell'ILO, comprese quelle sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87), sulla discriminazione (n. 111) e sulla salute e la sicurezza dei lavoratori (n. 155); accoglie con favore la recente ratifica da parte della Malaysia del protocollo del 2014 alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930; esorta il governo malese ad agire con determinazione contro il lavoro forzato, compresi gli abusi sui collaboratori domestici, e a vietare ai datori di lavoro di trattenere i passaporti senza il consenso dei dipendenti; incoraggia le autorità malesi a intensificare gli sforzi per individuare le vittime della tratta tra i lavoratori cinesi coinvolti in progetti infrastrutturali affiliati al governo della Repubblica popolare cinese (RPC);

21. esprime preoccupazione per la situazione delle minoranze religiose ed etniche e delle comunità indigene nel paese; incoraggia le autorità malesi a fornire un quadro globale per garantire la protezione e il sostegno di tutte le minoranze e di tutti i gruppi indigeni del paese, nel dovuto rispetto dei loro diritti fondamentali, tra cui la libertà religiosa e i diritti culturali;

22. condanna la discriminazione diffusa nei confronti della comunità LGBTIQ+; invita il governo malese ad adottare rapidamente un quadro giuridico che tuteli la comunità LGBTIQ+ contro la discriminazione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e in linea con le norme internazionali;

23. esprime preoccupazione per la situazione dei rifugiati in Malaysia, compresi i rifugiati rohingya, in particolare per quanto riguarda la detenzione e la deportazione di rifugiati e richiedenti asilo verso paesi in cui subiscono gravi violazioni dei diritti umani; condanna l'espulsione sommaria di migliaia di cittadini del Myanmar/Birmania senza aver prima valutato le loro domande di asilo o altre esigenze di protezione, in violazione del principio di non respingimento; invita le autorità malesi a porre fine immediatamente alle deportazioni forzate e a concedere rapidamente all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati l'accesso ai centri di detenzione per migranti; ribadisce il suo invito alle autorità malesi a firmare e ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status dei rifugiati e il relativo protocollo del 1967;

24. sottolinea che la cooperazione in materia di migrazione deve essere attuata nel pieno rispetto del diritto internazionale; invita l'UE a promuovere, rispettare e proteggere le norme internazionali in materia di diritti umani, in particolare il principio di non respingimento e quello del rimpatrio volontario, nell'ambito della cooperazione in materia di migrazione con la Malaysia;

25. elogia la Malaysia per aver abolito la pena di morte obbligatoria; invita il governo malese a mantenere la moratoria ufficiale su tutte le esecuzioni fino a quando la pena di morte sarà completamente abolita e tutte le condanne a morte saranno commutate;

26. invita le autorità malesi e l'UE a coinvolgere in modo significativo la società civile, i sindacati e i difensori dei diritti umani nell'attuazione di questo accordo;

27. sottolinea che le preoccupazioni in materia di diritti umani devono essere prese in considerazione nel corso dei negoziati con la Malaysia;

28. sottolinea che gli accordi di libero scambio dell'UE prevedono la «clausola di non esecuzione», che comporta la sospensione delle preferenze commerciali in caso di violazione di elementi essenziali dell'accordo di partenariato e cooperazione;

o

o o

29. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento della Malaysia.